

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1985

Presidenza del Vice Presidente DI NICOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» (1187), d'iniziativa dei deputati Pallanti ed altri; Campagnoli ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE (DI NICOLA)	Pag. 1, 3, 5 e <i>passim</i>
BRUGGER (<i>Misto S.V.P.</i>)	5
DE TOFFOL (<i>PCI</i>)	3
MARGHERITI (<i>PCI</i>)	3
MELANDRI (<i>DC</i>)	3, 4, 5
NERI (<i>DC</i>) <i>relatore alla Commissione</i>	2, 5, 6

I lavori hanno inizio alle ore 10,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste» (1187), d'iniziativa dei deputati Pallanti ed altri; Campagnoli ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste», di iniziativa dei deputati Pallanti, Belardi Merlo, Boncompagni, Zoppetti, Moschini, Vignola,

Barzanti, Seppia e De Carli; Campagnoli, Bambi, Zarro, Zuech, Zambon, Rabino e Meneghetti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Neri di riferire sul disegno di legge.

NERI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge n. 1187 in esame, già approvato dalla Camera dei deputati che ha unificato i due testi presentati inizialmente, disciplina lo stato giuridico del personale operaio assunto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esecuzione dei lavori relativi alla gestione, alla conservazione ed alla protezione del patrimonio forestale. Si tratta, peraltro, di un disegno di legge che nella sostanza può definirsi di sanatoria: infatti questa normativa dovrebbe essere assorbita dal disegno di legge di definizione della disciplina generale dei parchi e delle riserve naturali che, come è noto, è tuttora sottoposto al vaglio di questa Commissione.

In particolare, questo disegno di legge consentirebbe di superare gli ostacoli incontrati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esecuzione dei lavori di gestione già richiamati prima, condotti in amministrazione diretta, per i quali - ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 aprile 1962, n. 205 - l'assunzione degli operai è limitata ad un periodo massimo di 60 giorni, quasi sempre insufficiente a portare a termine i lavori avviati. Con questo disegno di legge si consente la deroga ai limiti imposti dalla legge n. 205, poichè le assunzioni diventano a tempo indeterminato.

Si stabilisce altresì che il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare le 500 unità per anno, salvo una deroga per gli operai occupati o già occupati presso la Gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che abbiano superato le 180 giornate lavorative nell'anno solare precedente alla data di applicazione del provvedimento in esame.

Si fissano inoltre i limiti di spesa per la

manodopera assunta che non potranno superare, durante questo esercizio finanziario e durante il prossimo, la spesa sostenuta dalla Gestione conservativa nell'esercizio precedente. Va notato che il passaggio dalla disciplina contrattuale a tempo determinato a quella a tempo indeterminato consentirà uno sgravio della spesa nei costi per le giornate degli operai, nonchè il risultato di una maggiore produttività del lavoro, come è stato chiaramente messo in luce da una relazione appositamente predisposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il disegno di legge consta di due articoli. L'articolo 1 è composto di otto commi, col primo dei quali si stabiliscono i termini di validità temporale della legge, nonchè la deroga alla citata legge n. 205 e all'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che impone il divieto alle assunzioni. Il secondo ed il terzo comma sanano discordanze che potrebbero insorgere circa l'interpretazione delle norme contrattuali per le assunzioni di cui si tratta.

Il quarto comma, come ho già rilevato, fissa il contingente degli operai assunti a 500 unità, mentre il quinto comma regola la deroga al limite del comma precedente.

Il sesto comma fissa i limiti di spesa come ho già detto; il settimo riguarda l'integrazione salariale degli operai agricoli assunti a tempo indeterminato; l'ottavo è una norma cautelativa per evitare contenziosi in termini di assunzioni.

L'articolo 2 è composto di tre commi ed è stato concepito per risolvere il problema delle modalità di accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.

Il primo comma fissa tali modalità, mentre il secondo fissa i termini per le denunce periodiche della manodopera assunta. Il terzo riguarda sempre le denunce della manodopera assunta e costituisce una sanatoria per il passato.

Per quanto riguarda i pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente, devo dire che la Commissione bilancio ha già espresso parere positivo così esprimendosi: «La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di

sua competenza esprime parere favorevole»; non se la Commissione affari costituzionali abbia già inviato il proprio parere.

Concludendo, ritengo che il presente disegno di legge sia pienamente giustificato sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico-sociale, per cui esprimo parere favorevole alla sua approvazione ed invito la Commissione ad analoga espressione positiva.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Neri per la sua esposizione.

Colleghi, a mio parere sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad un'altra seduta, stante l'assenza del rappresentante del Governo.

MELANDRI. Signor Presidente, se non sorgono problemi particolari propongo di proseguire l'esame del disegno di legge e quindi di dare inizio alla discussione generale.

DE TOFFOL. Signor Presidente, considerato l'argomento e l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento, a mio avviso possiamo anche avviare la discussione generale, però con questo non dobbiamo costituire un precedente, nel senso che quando si discute la presenza del Governo è opportuna e necessaria. Quindi sia ben chiaro che si tratta solo di una deroga ad un principio generale che deve essere sempre confermato.

PRESIDENTE. Dal momento che è emersa la volontà di continuare nell'esame del provvedimento in titolo, dichiaro aperta la discussione generale.

* **MARGHERITI.** Signor Presidente, innanzi tutto devo esprimere l'accordo del Gruppo comunista con il relatore perchè effettivamente si tratta di un urgente disegno di legge di sanatoria, che arriva peraltro abbastanza in ritardo. Esso decadde nella precedente legislatura per lo scioglimento anticipato delle Camere; sono ormai trascorsi quasi due anni da quando è iniziata la nuova legislatura e arriva oggi al nostro esame dopo essere stato approvato, se non erro all'unanimità, dalla

Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

È chiaro che si tratta di una normativa che dovrà trovare collocazione all'interno di un disegno di legge organico di sistemazione del complesso del personale del Ministero, e tuttavia, indubbiamente, è un provvedimento urgente per andare ad una corretta gestione del patrimonio rimasto al Ministero stesso, quel patrimonio che a suo tempo era dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e che appunto è rimasto in capo al Ministero, non essendo passato alle Regioni.

Infatti, come sappiamo, con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978 furono identificati i beni trattenuti dallo Stato in qualità di riserve naturali e di aree destinate all'utilizzo per scopi scientifici e sperimentali di interesse nazionale. L'amministrazione di questo patrimonio, essendo soppressa appunto l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, viene effettuata da allora in avanti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tramite il Corpo forestale dello Stato, che utilizza per la gestione personale operaio con rapporti di lavoro di diritto privato. Il rapporto di lavoro di questo personale è ancora regolato dalla legge n. 205 del 1962, che è rimasta in vigore anche dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971, il quale ha regolato le assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato.

Ora, il disegno di legge al nostro esame prevede che, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di assumere personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, superando così le grosse difficoltà che l'applicazione della normativa vigente in materia ha determinato e continua a determinare soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di attività che hanno una durata ben superiore ai 60 giorni finora previsti, tempo troppo breve e che risulta del tutto insufficiente per l'esecuzione di una serie di lavori anche di carattere stagionale, ma che richiedono comunque per

la loro attuazione un periodo di tempo superiore.

La normativa vigente crea difficoltà anche per l'impossibilità di ricorrere, da parte dell'amministrazione che gestisce l'azienda, all'utilizzazione di personale fisso per lo svolgimento di attività non stagionali qualitativamente e professionalmente più elevate, quali ad esempio la conduzione di centri zootecnici, per cui diventa difficile andare di volta in volta, 60 giorni dopo 60 giorni, all'ufficio di collocamento a richiedere l'assunzione di manodopera. Infatti può accadere - anzi capita spesso - che il personale assunto non abbia la qualificazione necessaria per svolgere il lavoro richiesto, ad esempio la conduzione di questi centri zootecnici o di sperimentazione e di ricerca. Quindi c'è l'esigenza di risolvere un problema di questa natura, perchè altrimenti o l'amministrazione dello Stato opera fuori dalla legge, oppure - ripeto - si creano condizioni di grande difficoltà per la gestione di questo importante patrimonio che non diventa redditizio e per gli stessi lavoratori che vengono di volta in volta assunti. Questa condizione, dunque, determina difficoltà di rilievo, come ha sottolineato il senatore Neri, alle quali si aggiunge una situazione spesso di dubbia legittimità per quanto riguarda la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine. Infatti, proprio per superare queste difficoltà, spesso coloro che vengono riassunti sono gli stessi che c'erano in precedenza e quindi di fatto non si rispetta la disciplina prevista dalle leggi cui mi sono riferito, soprattutto per quanto concerne le attività di carattere continuativo e non stagionali. Di qui l'esigenza di colmare tale lacuna con una norma, indispensabile per una corretta gestione economica di dette aziende, in modo da consentire l'utilizzazione di manodopera fissa con una elevata e provata professionalità per determinati lavori che, ripeto, nulla hanno di stagionale, come quelli riguardanti la zootecnia, la sperimentazione, la ricerca e la selezione genetica, per i quali è fortemente avvertita l'esigenza di una revisione della normativa esistente.

Il testo unificato del disegno di legge trasmessoci dalla Camera a me pare che venga

finalmente a correggere e a risolvere questa situazione, con i problemi e le contraddizioni che essa determina. Noi riteniamo, pertanto, che il provvedimento in esame debba essere approvato da questa Commissione nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento dopo una lunga discussione che mi è parsa abbastanza ampia ed approfondita, almeno a leggere i verbali delle sedute della Camera, e comunque prolungatasi in modo eccessivo. Questo anche per accelerare la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e perciò l'entrata in vigore di questo provvedimento sul quale, se un rammarico si può esprimere, è che arriva con ritardo rispetto alla funzionalità di questa parte del demanio dello Stato che è restata in gestione al Ministero dell'agricoltura.

MELANDRI. Anch'io devo esprimere il parere favorevole all'approvazione di questo provvedimento; senza ripetere le cose dette molto giustamente dal senatore Margheriti, mi permetterei di sottolineare due punti. Il primo, già messo in evidenza, riguarda questo sistema di assunzione bimestrale che considero, per il modo come si è espletato in questi anni, pressochè iniquo. Per la verità noi abbiamo una interruzione artificiosa del servizio dell'impiego a fronte di caratteri dell'occupazione che richiederebbero invece continuità, professionalità e mancanza di precarietà.

Come è stato detto, le attività per la conservazione del patrimonio rimasto allo Stato di carattere forestale naturalistico presentano per la loro natura un'esigenza di continuazione di servizio nell'attività prestata che non può essere sistematicamente e strutturalmente interrotta da forme di assunzione e di chiamata al di lavoro che, mentre puniscono i soggetti, rendono anche meno facilmente agibili le stesse attività. Parlare di sperimentazione, di ricerca, di zootecnia, di selezione genetica, in parte anche di rimboschimento, in forma precaria e discontinua, con una manodopera che o è la stessa, e allora non si vede perchè non debba essere organicamente inserita, o non è la stessa, e allora si viene a danneggiare l'attività che viene fatta, mi pare un sistema che debba essere respinto ed una

situazione che debba essere infine recuperata e sanata.

Il secondo aspetto che volevo mettere in evidenza è il trattamento di disparità che si è venuto a creare in un rilevante numero di Regioni con il personale che svolge attività analoghe nelle aziende regionali nel patrimonio forestale di loro competenza. I 450.000 ettari dell'azienda forestale dello Stato sono passati, come è noto, tutti meno l'un per cento, alle Regioni. Tale patrimonio forestale viene ora gestito o - come è il caso dell'Emilia-Romagna - tramite alcune cooperative oppure con personale sostanzialmente dipendente dalle Regioni. Però questa dipendenza dalle Regioni ha un carattere molto più continuo, regolare ed organico di quanto non avvenga per il personale dipendente dallo Stato, che lavora sul patrimonio residuo dello Stato stesso. Quindi tra queste categorie - che oltretutto hanno numerose occasioni di incontro e di confronto - si sono venute a creare, a danno dei dipendenti dello Stato, delle disparità che non hanno assolutamente alcuna motivazione razionale, trattandosi di attività sostanzialmente identiche.

Anche questo mi pare che sia un motivo di carattere economico e sociale, e vorrei sottolineare questo aspetto sociale del provvedimento, che in qualche modo viene a recuperare una situazione oggettivamente intollerabile.

D'altra parte, ed è la terza osservazione che volevo fare, il provvedimento non si pone come un provvedimento non preoccupato di esigenze di economicità, di controllo delle assunzioni che dovranno essere fatte; sono stabiliti precisi limiti di spesa, precisi limiti di numero del personale addetto che non graveranno indiscriminatamente sulla spesa pubblica, ma anzi è prevedibile una diminuzione della stessa in relazione alle forme contributive. Per queste considerazioni e per altre che tralascio, essendo già state messe in evidenza dal senatore Margheriti, credo che il provvedimento risolve effettivamente una situazione impropria che va a danno di lavoratori che non meritano di essere trattati in questo modo e va a danno di un patrimonio che ha esigenze di essere salvaguardato nella maniera corrispondente ai fini per i quali è stato lasciato nelle mani dello Stato, cioè fini di

sperimentazione, di ricerca, di conservazione di un patrimonio che merita di essere conservato.

Per tali motivi esprimiamo parere favorevole al provvedimento che ci è stato trasmesso dalla Camera.

PRESIDENTE. Anche io desidero esprimere parere favorevole al provvedimento che risolve positivamente una situazione che in passato ha creato più di una preoccupazione non soltanto per i lavoratori ma anche per lo Stato.

BRUGGER. È probabile che altre parti del demanio dello Stato passeranno alle Regioni e quindi si renderà inevitabile in futuro il passaggio anche di altro personale. È così? Chiedo spiegazioni perchè, essendo investito dell'incarico di esprimere il parere della 1^a Commissione, desidero motivarlo bene.

NERI, relatore alla Commissione. Prendo nota della questione sollevata dal collega Brugger, sulla quale mi informerò e fornirò spiegazioni approfondite alla Commissione nella prossima seduta.

MELANDRI. Signor Presidente, da quanto ho creduto di capire leggendo il testo del disegno di legge si può dire che esso disciplina la materia fino all'entrata in vigore della normativa quadro sui parchi e sulle riserve naturali. Se in quel provvedimento avverrà un trasferimento ulteriore dallo Stato alle Regioni, verrà regolamentata anche la posizione di questo personale; se il patrimonio dello Stato rimarrà quello attuale, credo che il disegno di legge in esame non necessiti di ulteriori specificazioni. Infatti, se tutta o una parte delle riserve naturali attualmente dello Stato verranno trasferite alle Regioni, in quel momento ed in quel provvedimento dovrà essere definito anche il regime del personale di cui tratta il disegno di legge che stiamo discutendo.

BRUGGER. Le mie perplessità riguardano l'efficacia temporale delle disposizioni che stiamo esaminando.

MELANDRI. Nella relazione al disegno di legge si afferma che il provvedimento sarà

9^a COMMISSIONE

23° RESOCONTO STEN. (27 marzo 1985)

sostituito dalla generale legge quadro sui parchi e sulle riserve naturali, come è specificato anche al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge.

NERI, *relatore alla Commissione*. Infatti si dice: «Fino all'entrata di vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve ...». Quindi si tratta di un provvedimento transitorio.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO